



**TRIBUNALE DI NAPOLI  
CONCORDATO PREVENTIVO N. 8/2019**

**ALMA S.p.A. AGENZIA PER IL LAVORO**

*Giudice Delegato: Dott. Cons. Edmondo Cacace*

*Commissario Giudiziale: Prof. Avv. Nicola Rascio*

**RELAZIONE DEL PROFESSIONISTA ATTESTATORE**

**ex art. 161, terzo comma, L.F.**

**ex art. 186 bis, secondo comma, lett. b) L.F.**

**NOTE A INTEGRAZIONE E CHIARIMENTO**

**Dott.ssa Liliana Speranza**

*Dottore Commercialista - Revisore Legale*

Via Dei Mille 47 - 80121 Napoli (NA)

Tel. 0817645754 – Fax 081.19094950

pec: attestatorealma@pec.it

PREMESSA.....	3
OSSERVAZIONI AL PIANO .....	5
1. APPORTO DI PROMEC PER LA RICAPITALIZZAZIONE DI ALMA.....	6
2. SULLA FORMAZIONE DELLE CLASSI .....	9
3. MODALITA' E TEMPI DI PAGAMENTO AI CREDITORI .....	11
4. IMPEGNI DI EUROPA BANK.....	18
5. IMPEGNI DI PROMEC WORK.....	19
6. RESPONSABILITA' DI ALMA AI SENSI DELL'ART. 2497.....	25
CONCLUSIONI.....	27

## **PREMESSA**

La sottoscritta Liliana Speranza, Dottore Commercialista - Revisore Legale in Napoli con studio alla Via Dei Mille 47, iscritta all'ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili del Tribunale di Napoli al n. 1460/1469-A e al Registro dei Revisori Legali al n. 55805 con D.M. 12 aprile 1995 pubblicato su G.U. n. 31bis del 21 aprile 1995,

premessò

- che la società ALMA S.p.A. Agenzia del Lavoro (di seguito anche più brevemente “Società”), con sede legale in Roma, Via Giuseppe Palumbo n 12 ed unità locale amministrativa, direttiva ed operativa in Napoli, Via Nuova Poggioreale, 152, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 01429440934, ha depositato domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo ex art. 161, comma 6, L.F., prevedendo la prosecuzione dell'attività d'impresa ex art. 186 bis L.F.;
- che con decreto del 24/04/2019, notificato in data 03/05/2019, il Tribunale di Napoli ha concesso alla ricorrente il termine di 120 giorni per la presentazione della proposta, del piano e della documentazione di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 161 L.F., nominando Giudice Relatore il dr. Edmondo Cacace e Commissario Giudiziale il Prof. Avv. Nicola Rascio e successivamente, in data 22/05/2019, su richiesta del Commissario Giudiziale è stato nominato coadiutore il dott. Massimo Zeno;
- che con decreto del 18/09/2019 il Tribunale ha disposto la proroga di 60 giorni per il deposito del piano concordatario;
- che la Società ha incaricato la scrivente professionista per la predisposizione della relazione ex articoli 161, terzo comma, L.F. e 186-bis, secondo comma, lett. b), L.F.;

- che la Società ha attivato le procedure valutative propedeutiche alla predisposizione del piano da prospettare alla massa dei creditori sociali, sulla base della situazione patrimoniale al 24/04/2019, data di deposito della domanda.
- che in data 21 novembre 2019 la società ha presentato la proposta concordataria con tutti gli allegati di cui all'art. 161 II e III c. L.F.;
- che in data 2 gennaio 2020 la società ha depositato, le note a chiarimento del piano e copia degli assegni circolari consegnati da Altea, per un totale complessivo di euro 350.898, al Commissario Giudiziale in data 29/11/2019;
- che in data 18/2/2020 è stato depositato il “piano di concordato preventivo integrato con continuità aziendale ex art. 186 bis l.f.” ed alla successiva udienza del 19/2/2020 il Tribunale, anche a seguito di ulteriori assestamenti dei rapporti con l'affittuaria Promec Work, ha differito l'esame della proposta concordataria, assegnando alla proponente termine sino al 13 marzo 2020 per eventuali ulteriori aggiornamenti e per il deposito della documentazione integrativa.
- che in data 13/03/2020, la società Alma S.p.A ha depositato il piano integrato, il piano e la documentazione di cui all'art. 161 II e III c. L.F. tenendo in considerazione l'aggiudicazione in favore di Promec Work e la contestuale autorizzazione da parte del Tribunale all'affitto dei rami d'azienda operanti nel settore della somministrazione di Alma S.p.A., Articolo 1 S.r.l. e Idea Lavoro S.p.A;
- che in data 16 aprile 2020 il commissario e il coadiutore hanno richiesto degli approfondimenti alla società proponente, a cui sono seguite “note di chiarimento” ;
- che in data 28 aprile 2020 hanno richiesto delle precisazioni anche in riferimento alla relazione ai sensi dell'art.161 L.F.

Tutto ciò premesso, la sottoscritta integra la propria relazione ai sensi dell'art. 161 L.F. in base alle “note di chiarimento sulla proposta e sul piano” del commissario giudiziale.

## **OSSERVAZIONI AL PIANO**

Il Commissario Giudiziale e il coadiutore, nella “*nella nota a chiarimenti al piano di concordato*” hanno richiesto un'integrazione dell'attestazione, sui seguenti punti:

*1. Con riferimento all'impegno di Promec Work al versamento di € 4.548.689,14 si prende atto della diversa modalità dello stesso. In attesa di ricevere la dichiarazione di impegno sottoscritta da Promec Work, si chiede di valutare se la predetta diversa modalità, integrando il piano di concordato, non richieda un atto sottoscritto dalla proponente e un'integrazione di attestazione;*

*2. Con riferimento alla suddivisione in due classi distinte del degrado erariale e contributivo, al di là delle possibili personali diversità di vedute su una questione senza dubbio opinabile, è ormai nota la posizione del Tribunale, per come emerge dal recentissimo decreto di apertura del CP Evo Recapiti. Appare dunque quantomai opportuna la disponibilità manifestata ad adeguare in questo senso anche il CP Alma. Tuttavia si chiede di valutare se la predetta disponibilità non richieda un atto sottoscritto dalla proponente e un'integrazione di attestazione;*

*3. Si prende atto delle precisazioni in ordine a modalità e tempi di pagamento dei creditori, onde assicurare il rispetto dell'ordine delle cause legittime di prelazione. Si chiede di verificare se non vadano allora apportate rettifiche al piano degli incassi e pagamenti (p. 123 ss. del Piano 13 marzo 2020); e di valutare se le precisazioni rese non richiedano un atto sottoscritto dalla proponente e un'integrazione di attestazione;*

*4. Si resta in attesa di ricevere gli impegni di Europa Bank adeguatamente sottoscritti e coerenti con le precisazioni rese in merito alle modalità di versamento di € 4. 548.689,14 da parte di Promec Work. Si segnala che le fideiussioni “definitive” dovrebbero essere disponibili con sufficiente anticipo rispetto alla scadenza del termine per il deposito della relazione ex art. 172 l.f. Si chiede*

*di valutare l'opportunità di un'integrazione dell'attestazione alla luce degli impegni che Europa Bank sottoscriverà entro il 04.05. p.v. e che evidentemente non erano formalizzati alla data di rilascio dell'attuale attestazione;*

*5. Si resta in attesa di ricevere gli impegni di Promec Work adeguatamente sottoscritti e coerenti con le precisazioni rese in merito alle modalità di versamento di € 4. 548.689,14. Si chiede di valutare l'opportunità di un'integrazione dell'attestazione alla luce degli impegni che Promec Work sottoscriverà entro il 04.05. p.v. e che evidentemente non erano formalizzati alla data di rilascio dell'attuale attestazione;*

*6. Si chiede di precisare se (e nel caso come) nel piano di concordato (e nell'attestazione) è stato valutato il rischio di possibili responsabilità risarcitorie di Alma ai sensi dell'art- 2497 c.c*

## **1. APPORTO DI PROMEC PER LA RICAPITALIZZAZIONE DI ALMA**

*Con riferimento all'impegno di Promec Work al versamento di € 4.548.689,14 si prende atto della diversa modalità dello stesso. In attesa di ricevere la dichiarazione di impegno sottoscritta da Promec Work, si chiede di valutare se la predetta diversa modalità, integrando il piano di concordato, non richieda un atto sottoscritto dalla proponente e un'integrazione di attestazione;*

La società Promec Work S.p.A. si è impegnata a versare nelle casse sociali l'importo prevedibilmente necessario a tal fine, pari ad Euro 4.458.469, da imputarsi a futuro aumento di capitale destinato al rilancio delle iniziative imprenditoriali. Con comunicazione del 04.05.2020, ha aumentato il proprio impegno di ulteriori 30.000 euro, ribadendo l'impegno già assunto da Promec Work con la sottoscrizione del contratto di affitto del ramo d'azienda "somministrazione" in data 10 febbraio u.s., che è stato posto a base della integrazione al "piano" depositato lo scorso 13 marzo 2020, e la volontà di sostenere tutte le aziende del gruppo Alma. L'impegno è diretto:

- al salvataggio della impresa e dell'intero gruppo Alma, come apertamente esplicitato nel bando della gara per il menzionato affitto, anche di quelle non rientranti nei fitti

dell'aziende come Hibripost scarl, Evo Recapiti s.r.l. e Athena s.r.l. che si è impegnata sostenere sia per la ricapitalizzazione che per lo sviluppo imprenditoriale.

- alla ricapitalizzazione e, quindi, quale meccanismo per far affluire somme fresche tali da non appesantire i conti della società ed anzi utili al programma di risanamento che prevede, prioritariamente, la copertura delle perdite pregresse.

L'operazione di ricostituzione ed aumento del capitale sociale prevede la messa a disposizione della somma di Euro 4.548.689,14 per il cui versamento Promec Work ha assunto l'impegno che, con rate a cadenza semestrale, quale finanziamento a fondo perduto garantito da fideiussione bancaria tale da generare altra sopravvenienza attiva, aggiuntiva rispetto a quella derivante dallo stralcio concordatario, e utile a riportare, con le riserve e gli altri apporti, il patrimonio netto in attivo. Il credito di ALMA verso Promec Work diverrà definitivo per il verificarsi della condizione cui è sottoposto, con l'omologa. Il capitale di nuova formazione, nella misura del minimo di legge, attesa anche la programmata trasformazione di Alma S.p.A. in S.r.l., per conseguire un adeguato contenimento dei costi di gestione della società, verrà versato in unica soluzione, in adempimento dell'impegno. Tale apporto, di Euro 10.000,00 sarà pertanto versato al momento della efficacia della delibera assembleare che verrà assunta entro i quindici giorni antecedenti la scadenza del termine per il deposito della relazione ex art. 172 l.f., condizionata alla omologa del concordato, in tempo quindi per dare completa informazione ai creditori della attuazione del percorso risanatorio. L'impegno di Promec Work all'aumento di capitale va inteso come strumento per la ricapitalizzazione e, quindi, quale meccanismo per far affluire somme fresche, a fondo perduto tali da non appesantire i conti della società ed anzi utili al programma di risanamento che prevede, prioritariamente, la copertura delle perdite pregresse, come sintetizzato nella tabella:

<b>PATRIMONIO NETTO</b>	<b>PATRIMONIO NETTO ALL'OMOLOGA</b>	<b>INTERVENTO SUL CAPITALE</b>
Capitale Sociale	600.000	10.000
Riserva legale	120.000	
Altre riserve	10.343.680	20.000
Risultato a nuovo		- 16.449
<b>Risultato d'esercizio</b>	- 11.080.129	
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	- 16.449	<b>13.501</b>
<b>Dettaglio risultato d'esercizio</b>		
Perdite maturate sino alla data di definitività dell'omologa	- 515.415.208	
Sopravvenienza attiva	504.335.079	
<i>(da stralcio e da altre componenti)</i>		
<b>TOTALE RISULTATO D'ESERCIZIO</b>	- 11.080.129	

La Promek si è impegnata ad accreditare ad ALMA, una somma utile a riportare, con le riserve e gli altri apporti il patrimonio netto in attivo. Tale apporto fino a concorrenza di 30.000 euro viene versato se si dovesse verificare un Patrimonio Netto negativo (presumibile in euro uro 16.449)), e sarà anche destinato al rilancio delle iniziative imprenditoriali e comunque a garanzia della sostenibilità del piano considerato. Va evidenziato che , “sino all'omologazione non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del codice civile, tale impegno, pertanto, viene destinato per il rafforzamento della struttura patrimoniale dell'azienda.

Tale supporto, destinato alla società Alma, è volto al salvataggio dell'intero Gruppo e si ritiene condivisibile la scelta prudenziale fatta dalla proponente di non considerare gli eventuali maggiori flussi collegati a tale impegno, in quanto l'ipotetico incremento dei flussi potrebbe manifestarsi presumibilmente nella fase finale del periodo di concordato e allo stato attuale difficilmente determinabili.

L'intervento di ricapitalizzazione proposto è conforme alla normativa e corrispondente alle finalità del piano come confermato dall'assemblea dei soci di Alma del 7 maggio e fatto oggetto della determina dell'amministratore unico della stessa Alma in pari data.

## 2. SULLA FORMAZIONE DELLE CLASSI

*Con riferimento alla suddivisione in due classi distinte del degrado erariale e contributivo, al di là delle possibili personali diversità di vedute su una questione senza dubbio opinabile, è ormai nota la posizione del Tribunale, per come emerge dal recentissimo decreto di apertura del CP Evo Recapiti. Appare dunque quanto mai opportuna la disponibilità manifestata ad adeguare in questo senso anche il CP Alma. Tuttavia si chiede di valutare se la predetta disponibilità non richieda un atto sottoscritto dalla proponente e un'integrazione di attestazione;*

La proponente ha istituito due distinte classi per i crediti erariali e contributivi degradati ex art. 183 ter l.f. , **ma con l'identica percentuale**. Nel piano e nella relazione ex art. 160 co. 2 L.F. redatta dal dott. Paolo Longoni, la consistenza degli attivi di Alma, non sono risultati sufficienti a soddisfare l'intero ceto privilegiato, e sono stati degradati al rango chirografario anche parte dei crediti privilegiati vantati dall'Erario e dagli enti previdenziali. L'art. 182 ter l.f., prevede la formazione della classe che accoglie i crediti privilegiati degradati vantati dall'Erario ed per quelli privilegiati degradati degli enti contributivi e infine una classe per i crediti chirografari *ab origine*. Il legislatore con la previsione del c.d. classamento obbligatorio non ha in alcun modo inteso uniformare la posizione giuridica e gli interessi economici dell'Erario e degli enti previdenziali e per tale ragione *“ha utilizzato l'aggettivo “apposita” classe ove collocare detti crediti”*.

L'interpretazione della scelta di istituire due distinte classi, l'una per i creditori erariali e l'altra per quelli previdenziali, appare anche quella più aderente alle disposizioni dettate in tema di classamento che impongono che i creditori inseriti nella medesima classe siano

portatori di pretese omogenee. Il Tribunale di Napoli <sup>1</sup> appare orientato alla necessità di istituire un'unica classe che accolga i creditori erariali e previdenziali degradati, in quanto ritiene che la formazione di classi distinte per Erario ed Enti Previdenziali possa di fatto affidare a questi ultimi la sorte del concordato.

Il documento di Ricerca della Fondazione Nazionale Commercialisti del 20.02.2019, nel paragrafo 2.3 rileva quanto segue: *“il novellato art. 182-ter l.fall. (ultimo periodo del comma 1) stabilisce che nel caso in cui sia proposto il pagamento parziale di un credito tributario o contributivo privilegiato, la quota di credito degradata a chirografo deve essere inserita in un'apposita classe. La norma ha, quindi, introdotto un'ipotesi di un classamento obbligatorio e, nonostante l'ormai riconosciuta possibilità di accomunare creditori prelatizi degradati a chirografo e creditori chirografari ab origine, è stato espressamente previsto che il credito erariale o previdenziale degradato debba essere collocato all'interno di una classe appositamente costituita. Obiettivo del classamento obbligatorio è evidentemente quello di evitare possibili fenomeni di neutralizzazione del voto degli enti interessati e di rafforzarne la posizione in considerazione della peculiare natura dei relativi crediti, consentendo agli stessi di provocare, con il loro dissenso e la loro opposizione, il giudizio del Tribunale in sede di omologazione circa la convenienza della proposta concordataria (ai sensi del comma 4 dell'art. 180 l. fall.), assoggettandosi alla regola del c.d. cram down. Stando al tenore letterale dell'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 182-ter l.fall., va collocata in apposita classe l'intera quota di credito privilegiato degradato a chirografo, senza che assuma alcun rilievo l'eventuale diverso grado di privilegio che assiste le corrispondenti ragioni di credito soddisfatte integralmente dell'amministrazione finanziaria e/o degli enti previdenziali. E ciò, probabilmente, perché il fenomeno della degradazione finisce per parificare la posizione giuridica, delle classi facenti capo agli stessi soggetti (erario ed enti previdenziali) che*

---

<sup>1</sup> Decreto in data 10/4/2020 C.P. EVO RECAPITI r.g.n. 15/2019.

*Alma S.p.A. – C. P. n.8/19 Tribunale di Napoli – Note a integrazione e chiarimento - Dott. Liliana Speranza*

*finirebbe per attribuire a quest'ultimi una posizione potenzialmente condizionante ai fini del raggiungimento della maggioranza delle classi.”*

La correttezza delle conclusioni raggiunte sembrerebbe trovare conferma nell'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 88 del Codice della crisi di impresa, articolo che oltre ad aver eliminato la previsione del classamento obbligatorio per i crediti prelatizi degradati, ha previsto che questi ultimi non possano, quanto a trattamento, essere differenziati rispetto ai crediti tributari chirografari per natura. La circostanza poi che all'Erario e agli Enti Previdenziali sia stata offerta identica percentuale e che, pertanto, il sacrificio imposto ai secondi sia di sicuro maggiore, rende ulteriormente disomogenea la loro posizione. Dovendo escludere, in questo caso, che il legislatore abbia voluto uniformare la posizione giuridica e gli interessi economici delle agenzie fiscali e degli enti previdenziali (nonché dell'agente della riscossione), è sicuramente da preferire la soluzione che richiede al proponente la formazione di due classi (una per ogni tipologia di credito degradato). In tal senso sembra deporre anche il dato testuale, in quanto il legislatore nell'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 182-ter ha utilizzato l'aggettivo “apposita” e non anche “unica” per qualificare la classe ove collocare detti crediti.”

Pertanto, tenuto conto di quanto sin qui esposto, si ritiene corretta e condivisibile la scelta effettuata dalla proponente nel prevedere due distinte classi, ma qualora il Tribunale dovesse ritenere corretta la formazione di una sola classe, tale unificazione non comporterebbe alcun impatto sul Piano.

### **3. MODALITA' E TEMPI DI PAGAMENTO AI CREDITORI**

*Si prende atto delle precisazioni in ordine a modalità e tempi di pagamento dei creditori, onde assicurare il rispetto dell'ordine delle cause legittime di prelazione. Si chiede di verificare se non vadano allora apportate rettifiche al piano degli incassi e pagamenti (p. 123 ss. del Piano 13 marzo 2020); e di valutare se le precisazioni rese non richiedano un atto sottoscritto dalla proponente e un'integrazione di attestazione;*

*Alma S.p.A. – C. P. n.8/19 Tribunale di Napoli – Note a integrazione e chiarimento - Dott. Liliana Speranza*

La proposta ai creditori sociali prevede attraverso l'utilizzo della liquidità disponibile, l'incasso dei crediti, i flussi derivanti dalla prosecuzione dell'attività d'impresa, gli apporti dei Sig.ri Barbarino, Scavone e Paloni, oltre alla finanza resa disponibile dalla società Promec Work, il pagamento dei creditori secondo il seguente piano incassi e pagamenti che prevede il soddisfacimento dei creditori privilegiati entro un anno dall'omologa.

Inoltre, il piano incassi e pagamenti prevede che talune passività di natura prededucibile (inerenti le spese di giustizia ed i fondi rischi ed oneri), pur essendo corrisposte nell'orizzonte di piano al momento della loro effettiva maturazione, siano accantonate già all'atto dell'omologa.

In particolare, le spese in prededuzione di euro **15.357.340**, risultano così suddivise:

- euro 799.951 per spese di giustizia ed in particolare riferite al compenso da corrispondersi al Commissario Giudiziale;
- euro 995.598 per oneri professionali in prededuzione relativi ai compensi pattuiti dalla Ricorrente con i diversi professionisti che, a vario titolo, hanno svolto la propria attività funzionale alla presentazione del presente piano e della proposta concordataria;
- euro 7.561.791 relativi al fondo rischi prededuttivo stanziato al fine di assorbire le perdite gestionali maturate dalla Ricorrente nel periodo successivo alla presentazione del ricorso "prenotativo";
- euro 6.000.000 relativi al fondo rischi ed oneri generico prededuttivo stanziato per fronteggiare eventuali minor valori di realizzo dei crediti commerciali, maggiori importi richiesti a titolo di passività tributarie e/o maggiori oneri che dovessero manifestarsi nel corso dell'esecuzione della procedura.

Alla data della definitività della omologa, la proponente, disponendo, secondo le previsioni, di liquidità di importo superiore a quello totale dei crediti prededucibili, ne accantonerà la parte non ancora maturata e accertata, così come riportato nella seguente tabella:

ONERI PREDEDUCIBILI	25Aprile - 30Giugno 2019	dic-19	giu-20	All'omologa	TOTALE All'omologa	%
Spese Giustizia	50.000	150.000	-	66.661	266.661	33%
Oneri prededucibili	-	497.799	-	497.799	995.598	100%
Fondo rischi prededucibile	3.360.637	3.638.736	404.434	824.651	8.228.458	61%
<b>Accantonamento Prededuzione</b>	-	-	-	<b>5.866.623</b>	<b>5.866.623</b>	
<b>TOTALE ONERI PREDEDUCIBILI</b>	<b>3.410.637</b>	<b>4.286.535</b>	<b>404.434</b>	<b>7.255.764</b>	<b>15.357.340</b>	100%

*Alma S.p.A. – C. P. n.8/19 Tribunale di Napoli – Note a integrazione e chiarimento - Dott. Liliana Speranza*

Dalla tabella si evince che la proponente, all' omologa deterrà le somme occorrenti a fare fronte alle spese di giustizia (compresi i compensi per Commissario, Coadiutore ed eventuali consulenti) nella misura stimata ed di eventuali ulteriori spese preveducibili. Nel prospetto dei pagamenti le spese di giustizia sono state imputate in base alla presunta liquidazione da parte del Tribunale, e comunque accantonate in una "apposita posta" con uno specifico vincolo di destinazione. L' accantonamento che verrà effettuato alla data dell'omologa di euro 5.866.623 è capiente e consente di soddisfare tutte le spese preveducibili che nel piano dei pagamenti sono previste dopo l'omologa e precisamente allorquando a seguito delle necessarie liquidazioni, diverranno erogabili.

Il previsto accantonamento, nell'aggiornamento del piano, non influenza la esecuzione del concordato in quanto viene effettuato con risorse effettivamente disponibili.

Nella tabella che segue è riportato il piano dei pagamenti, in cui è evidenziato, alla data dell'omologa, l'accantonamento della liquidità necessaria al pagamento delle spese in prededuzione previste dal piano, ma non ancora maturate e accertate alla predetta data:

Piano incassi e pagamenti	25 Aprile 2019 - 30 Giugno 2019	Dicembre	Giugno	Omologa Definitiva	Entro 6 mesi dalla definitività dell'omologa	Entro 12 mesi dalla definitività dell'omologa	Entro 18 mesi dalla definitività dell'omologa
		2019E	2020E				
<b>Flussi di cassa continuità diretta</b>							
Cassa iniziale	1.163.183						
<b>EBITDA</b>	-3.360.637	-3.638.736	-404.434	-157.984	48.851	48.851	48.851
<b>Utilizzo fondo rischi cont. Impresa</b>	3.360.637	3.638.736	404.434	157.984	-	-	-
<b>Imposte</b>	-	-	-	-10.984	-	-24.461	-
<b>Flusso di cassa continuità</b>	<b>1.163.183</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.984</b>	<b>48.851</b>	<b>24.390</b>	<b>48.851</b>
Cessione beni mobili	-	-	145.416	-	-	-	-
Incassi crediti commerciali	10.566.432	8.003.142	3.345.845	19.089.432	11.798.929	6.581.105	2.309.552
Incassi titoli e crediti immobilizzati	-	-	-	1.685.998	-	2.500.000	-
Incassi crediti verso altri	-	-	-	-	-	1.096.914	-
Svincolo/incasso crediti FUG				13.018.066			

*Alma S.p.A. – C. P. n.8/19 Tribunale di Napoli – Note a integrazione e chiarimento - Dott. Liliana Speranza*

Aumento di capitale/cessione azienda	-	-	-	-	598.586	568.586	568.586
<b>TOTALE INCASSI</b>	<b>11.729.615</b>	<b>8.003.142</b>	<b>3.491.261</b>	<b>33.782.512</b>	<b>12.446.367</b>	<b>10.770.995</b>	<b>2.926.990</b>
<b>Prededuzione</b>							
Spese di giustizia	-50.000	-150.000	-	-66.661	-66.661	-66.661	-66.661
Oneri prededucibili	-	-497.799	-	-497.799	-	-	-
Fondo rischi prededucibile	-3.360.637	-3.638.736	-404.434	-824.651	-666.667	-666.667	-666.667
<b>Totale prededuzione</b>	<b>-3.410.637</b>	<b>-4.286.535</b>	<b>-404.434</b>	<b>-1.389.111</b>	<b>-733.328</b>	<b>-733.328</b>	<b>-733.328</b>
<b>Privilegio</b>							
TFR	-	-	-	-	-	-7.848.452	-
Fondo rischi generico	-	-	-	-222.222	-222.222	-222.222	-222.222
Debiti verso altri	-6.677.615	-	-	-	-	-11.218.025	-
Debiti verso fornitori	-	-	-	-	-	-275.026	-
Debiti previdenziali	-	-	-	-	-	-4.248.603	-4.248.603
Debiti tributari quota capiente	-	-	-	13.018.066	-	-	-
<b>Totale pagamento privilegiati</b>	<b>-6.677.615</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>13.240.288</b>	<b>-222.222</b>	<b>-23.812.328</b>	<b>-4.470.825</b>
<b>Nuova finanza per chirografari classe 1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>775.533</b>	<b>775.533</b>
<b>Chirografari classe 1 (obbligatoria erario)</b>							
Erario degradato	-	-	-	-	-	-775.533	-775.533
<b>Totale pagamenti Chirografari Classe 1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-775.533</b>	<b>-775.533</b>
<b>Nuova finanza per chirografari classe 2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>27.168</b>	<b>27.168</b>
<b>Chirografari classe 2 (altri chirografari)</b>							
Fondo rischi generico	-	-	-	-	-	-5.107	-5.107
Debiti verso fornitori	-	-	-	-	-	-8.508	-8.508
Debiti verso banche	-	-	-	-	-	-1.843	-1.843
Debiti infragruppo	-	-	-	-	-	-419	-419
Debiti tributari	-	-	-	-	-	-1.382	-1.382
Debiti previdenziali	-	-	-	-	-	-4.755	-4.755
Debiti verso altri	-	-	-	-	-	-5.155	-5.155
<b>Totale pagamenti Chirografari Classe 2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-27.168</b>	<b>-27.168</b>
<b>Nuova finanza per chirografari classe 3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>11.042</b>	<b>11.042</b>
<b>Chirografari classe 3 (obbligatoria previdenza)</b>							

*Alma S.p.A. – C. P. n.8/19 Tribunale di Napoli – Note a integrazione e chiarimento - Dott. Liliana Speranza*

Previdenza degradata	-	-	-	-	-	-11.042	-11.042
<b>Totale pagamenti Chirografari Classe 3</b>	-	-	-	-	-	<b>-11.042</b>	<b>-11.042</b>
<b>TOTALE PAGAMENTI</b>	<b>10.088.252</b>	<b>-4.286.535</b>	<b>-404.434</b>	<b>14.629.400</b>	<b>-955.550</b>	<b>-25.359.399</b>	<b>-6.017.896</b>
<b>FLUSSI DI CASSA DI PERIODO</b>	<b>1.641.363</b>	<b>3.716.608</b>	<b>3.086.828</b>	<b>19.153.112</b>	<b>11.490.817</b>	<b>-13.774.661</b>	<b>-2.277.164</b>
<b>FLUSSI DI CASSA CUMULATO</b>	<b>1.641.363</b>	<b>5.357.970</b>	<b>8.444.798</b>	<b>27.597.910</b>	<b>39.088.727</b>	<b>25.314.066</b>	<b>23.036.903</b>
<b>ACCANTONAMENTI PREDEDUZIONE IMPEGNI SUCCESSIVI OMOLOGA</b>				<b>-5.866.623</b>			
<b>ACCANTONAMENTI PRIVILEGIATI IMPEGNI SUCCESSIVI OMOLOGA</b>				<b>-1.777.778</b>			
<b>RILASCIO IMPEGNI SUCCESSIVI (PREDEDUCIBILI)</b>					<b>733.328</b>	<b>733.328</b>	<b>733.328</b>
<b>RILASCIO IMPEGNI SUCCESSIVI (PRIVILEGIATI)</b>					<b>222.222</b>	<b>222.222</b>	<b>222.222</b>
<b>FLUSSI NETTI ACCANTONEMNTI IMP. SUCC. PRED. E PRIV.</b>				<b>19.953.509</b>	<b>32.399.876</b>	<b>19.580.765</b>	<b>18.259.152</b>

Piano incassi e pagamenti	Entro 24 mesi dalla definitività dell'omologa	Entro 30 mesi dalla definitività dell'omologa	Entro 36 mesi dalla definitività dell'omologa	Entro 42 mesi dalla definitività dell'omologa	Entro 48 mesi dalla definitività dell'omologa	Entro 50 mesi dalla definitività dell'omologa	TOTALE
<b>Flussi di cassa continuità diretta</b>							
<b>Cassa iniziale</b>							1.163.183
<b>EBITDA</b>	48.851	48.851	48.851	48.851	48.851	16.284	-7.154.696
<b>Utilizzo fondo rischi cont. Impresa</b>	-	-	-	-	-	-	7.561.791
<b>Imposte</b>	-24.461	-	-24.461	-	-24.461	-16.224	-125.053
<b>Flusso di cassa continuità</b>	<b>24.390</b>	<b>48.851</b>	<b>24.390</b>	<b>48.851</b>	<b>24.390</b>	<b>60</b>	<b>1.445.225</b>
Cessione beni mobili	-	-	-	-	-	-	145.416
Incassi crediti commerciali	-	-	-	-	-	-	61.694.437
Incassi titoli e crediti immobilizzati	-	-	-	-	-	-	4.185.998
Incassi crediti verso altri	-	-	-	-	-	-	1.096.914
Svincolo/incasso crediti FUG							13.018.066
Aumento di capitale/cessione azienda	568.586	568.586	568.586	568.586	568.586	-	4.578.689
<b>TOTALE INCASSI</b>	<b>592.976</b>	<b>617.438</b>	<b>592.976</b>	<b>617.438</b>	<b>592.976</b>	<b>60</b>	<b>86.164.746</b>
<b>Prededuzione</b>							
Spese di giustizia	-66.661	-66.661	-66.661	-66.661	-50.000	-16.661	-799.951

*Alma S.p.A. – C. P. n.8/19 Tribunale di Napoli – Note a integrazione e chiarimento - Dott. Liliana Speranza*

Oneri prededucibili	-	-	-	-	-	-	-995.598
Fondo rischi prededucibile	-666.667	-666.667	-666.667	-666.667	-666.667	-	-13.561.791
<b>Totale prededuzione</b>	<b>-733.328</b>	<b>-733.328</b>	<b>-733.328</b>	<b>-733.328</b>	<b>-716.667</b>	<b>-16.661</b>	<b>-15.357.340</b>
<b>Privilegio</b>							
TFR	-	-	-	-	-	-	-7.848.452
Fondo rischi generico	-222.222	-222.222	-222.222	-222.222	-222.222	-	-2.000.000
Debiti verso altri	-	-	-	-	-	-	-17.895.640
Debiti verso fornitori	-	-	-	-	-	-	-275.026
Debiti previdenziali	-4.248.603	-4.248.603	-4.248.603	-4.248.603	-4.248.603	-	-29.740.222
Debiti tributari quota capiente	-	-	-	-	-	-	-13.018.066
<b>Totale pagamento privilegiati</b>	<b>-4.470.825</b>	<b>-4.470.825</b>	<b>-4.470.825</b>	<b>-4.470.825</b>	<b>-4.470.825</b>	<b>-</b>	<b>-70.777.406</b>
							-
<b>Nuova finanza per chirografari classe 1</b>	<b>775.533</b>	<b>775.533</b>	<b>775.533</b>	<b>1.551.066</b>	<b>1.395.959</b>	<b>930.639</b>	<b>7.755.328</b>
<b>Chirografari classe 1 (obbligatoria erario)</b>							
Erario degradato	-775.533	-775.533	-775.533	-1.551.066	-1.395.959	-930.639	-7.755.328
<b>Totale pagamenti Chirografari Classe 1</b>	<b>-775.533</b>	<b>-775.533</b>	<b>-775.533</b>	<b>-1.551.066</b>	<b>-1.395.959</b>	<b>-930.639</b>	<b>-7.755.328</b>
							-
<b>Nuova finanza per chirografari classe 2</b>	<b>27.168</b>	<b>27.168</b>	<b>27.168</b>	<b>54.337</b>	<b>48.903</b>	<b>32.602</b>	<b>271.684</b>
<b>Chirografari classe 2 (altri chirografari)</b>							
Fondo rischi generico	-5.107	-5.107	-5.107	-10.214	-9.192	-6.128	-51.068
Debiti verso fornitori	-8.508	-8.508	-8.508	-17.016	-15.315	-10.210	-85.082
Debiti verso banche	-1.843	-1.843	-1.843	-3.685	-3.317	-2.211	-18.426
Debiti infragruppo	-419	-419	-419	-838	-754	-503	-4.188
Debiti tributari	-1.382	-1.382	-1.382	-2.765	-2.488	-1.659	-13.824
Debiti previdenziali	-4.755	-4.755	-4.755	-9.509	-8.558	-5.706	-47.546
Debiti verso altri	-5.155	-5.155	-5.155	-10.310	-9.279	-6.186	-51.550
<b>Totale pagamenti Chirografari Classe 2</b>	<b>-27.168</b>	<b>-27.168</b>	<b>-27.168</b>	<b>-54.337</b>	<b>-48.903</b>	<b>-32.602</b>	<b>-271.684</b>
<b>Nuova finanza per chirografari classe 3</b>	<b>11.042</b>	<b>11.042</b>	<b>11.042</b>	<b>11.042</b>	<b>7.887</b>	<b>4.732</b>	<b>78.869</b>
<b>Chirografari classe 3 (obbligatoria previdenza)</b>							
Previdenza degradata	-11.042	-11.042	-11.042	-11.042	-7.887	-4.732	-78.869
<b>Totale pagamenti Chirografari Classe 3</b>	<b>-11.042</b>	<b>-11.042</b>	<b>-11.042</b>	<b>-11.042</b>	<b>-7.887</b>	<b>-4.732</b>	<b>-78.869</b>
<b>TOTALE PAGAMENTI</b>	<b>-6.017.896</b>	<b>-6.017.896</b>	<b>-6.017.896</b>	<b>-6.820.597</b>	<b>-6.640.241</b>	<b>-984.635</b>	<b>-94.161.758</b>

*Alma S.p.A. – C. P. n.8/19 Tribunale di Napoli – Note a integrazione e chiarimento - Dott. Liliana Speranza*

<b>FLUSSI DI CASSA DI PERIODO</b>	<b>-4.611.177</b>	<b>-4.586.716</b>	<b>-4.611.177</b>	<b>-4.586.716</b>	<b>-4.594.516</b>	<b>-16.601</b>	<b>30.000</b>
<b>FLUSSI DI CASSA CUMULATO</b>	<b>18.425.726</b>	<b>13.839.010</b>	<b>9.227.833</b>	<b>4.641.117</b>	<b>46.602</b>	<b>30.000</b>	
<b>ACC.TI PRED. IMPEGNI SUCCESSIVI OMOLOGA</b>							
<b>ACC.TI PRIV. IMPEGNI SUCCESSIVI OMOLOGA</b>							
<b>RILASCIO IMPEGNI SUCCESSIVI (PRED.)</b>	<b>733.328</b>	<b>733.328</b>	<b>733.328</b>	<b>733.328</b>	<b>716.667</b>	<b>16.661</b>	
<b>RILASCIO IMPEGNI SUCCESSIVI (PRIV.)</b>	<b>222.222</b>	<b>222.222</b>	<b>222.222</b>	<b>222.222</b>	<b>222.222</b>	<b>-</b>	
<b>FLUSSI NETTI ACC.TI IMP. SUCC. PRED. E PRIV.</b>	<b>14.603.525</b>	<b>10.972.360</b>	<b>7.316.733</b>	<b>3.685.567</b>	<b>29.941</b>	<b>30.000</b>	

In effetti, alla data della definitività della omologa, la liquidità di cui disporrà Alma S.p.A. sarà sufficiente a pagare tutte le spese in prededuzioni previste dal piano e da corrispondersi poi nell'arco temporale in base all'effettiva maturazione e liquidazione. La liquidità formata nel primo anno dall'omologa sarà destinata al pagamento dei creditori privilegiati e il restante privilegio (erariale e contributivo) verrà soddisfatto conformemente alle tempistiche delle "transazioni" fiscali e contributive su cui Erario ed Enti esprimeranno il loro voto e, quindi, accetteranno espressamente la dilazione proposta.

La scrivente ritiene che flusso di cassa cumulato consente il rispetto delle tempistiche di pagamento previste nel piano e che in ordine a modalità e tempi di pagamento dei creditori, è assicurato il rispetto dell'ordine delle cause legittime di prelazione.

Il piano dei pagamenti quindi risulta, a parere della scrivente, rispettoso dell'ordine dei privilegi ed anche della disposizione dell'articolo 186 bis l.f..

#### 4. IMPEGNI DI EUROPA BANK

*Si resta in attesa di ricevere gli impegni di Europa Bank adeguatamente sottoscritti e coerenti con le precisazioni rese in merito alle modalità di versamento di € 4.548.689,14 da parte di Promec Work. Si segnala che le fideiussioni “definitive” dovrebbero essere disponibili con sufficiente anticipo rispetto alla scadenza del termine per il deposito della relazione ex art. 172 l.f. Si chiede di valutare l’opportunità di un’integrazione dell’attestazione alla luce degli impegni che Europa Bank sottoscriverà entro il 04.05. p.v. e che evidentemente non erano formalizzati alla data di rilascio dell’attuale attestazione; Alma ha trasmesso alla sottoscritta:*

- *la nota del 7 maggio 2020 con la quale Europa Bank, in adempimento dell’impegno assunto e posto a corredo del “piano” e delle “note integrative” depositati il 13 marzo u.s., ha reiterato l’impegno al “rilascio di una fideiussione a prima richiesta a garanzia dell’impegno economico assunto da Promec Work S.p.A. .... alla ricostituzione/ricapitalizzazione della società Alma S.p.A. .... per un importo non inferiore ad € 4.548.689,14 ..... per una durata di anni cinque decorrenti dall’omologa del concordato.*

*La fideiussione sarà da noi rilasciata entro 30 (trenta) giorni dalla emissione del decreto di ammissione da parte del Tribunale di Napoli della Vostra società alla procedura di concordato preventivo ai sensi dell’art. 163 l.f.”.*

- *altra nota del 7 maggio 2020, con cui Europa Bank si impegna al rilascio di altra fideiussione a garanzia del pagamento puntuale, da parte di Promec Work S.p.A., dei canoni trimestrali di affitto (€ 97.471,91 ciascuno) per l’ammontare complessivo di € 389.887,64 (prima annualità). In tale nota la Banca ha anche precisato di impegnarsi “al termine del periodo annuale, a rinnovare la emittenda garanzia per l’anno successivo e ciò per un periodo complessivo non superiore a 5 (cinque) anni”.*

*Alma S.p.A. – C. P. n.8/19 Tribunale di Napoli – Note a integrazione e chiarimento - Dott. Liliana Speranza*

Anche in questo caso la fideiussione “sarà rilasciata entro 30 giorni dalla emissione del decreto di ammissione ..... ex art. 163 l.f.”.

Il primo impegno, a garanzia della ricapitalizzazione, appare coerente con le precisazioni rese in merito alle modalità di versamento di € 4.548.689,14 da parte di Promec Work.

Il termine promesso per il rilascio delle fideiussioni definitive (30 giorni dalla ammissione alla procedura di C.P.) appare in linea con la esigenza di disporre delle stesse in tempo utile per la relazione ex art. 172 L.F. del Commissario Giudiziale.

Il secondo impegno, a garanzia dei canoni di locazione, appare coerente con il contratto di fitto stipulato in data 10 febbraio 2020.

Europa Bank ha pertanto adempiuto, rilasciando l’originale del documento “ready, willing and able-RWA-), così’ come si era impegnata a fare in data 13 marzo u.s.

In ordine alla solvibilità dell’obbligato principale e all’operatività della Banca garante vale quanto riferito nelle mie note integrative del 13 marzo 2020.

## **5. IMPEGNI DI PROMEC WORK**

*Si resta in attesa di ricevere gli impegni di Promec Work adeguatamente sottoscritti e coerenti con le precisazioni rese in merito alle modalità di versamento di € 4. 548.689,14. Si chiede di valutare l’opportunità di un’integrazione dell’attestazione alla luce degli impegni che Promec Work sottoscriverà entro il 04.05. p.v. e che evidentemente non erano formalizzati alla data di rilascio dell’attuale attestazione;*

Gli impegni di Promec vengono confermati con lettera di impegno del 4 maggio 2020, in riferimento:

a) all’importo di € 4.548.689,14, che verrà versato secondo le modalità e le tempistiche di “piano” e all’importo integrativo di € 30.000,00, che verrà versato al momento della definitività della omologa in unica soluzione.

b) alla disponibilità dichiarata, a più riprese dai difensori di Promec Work S.p.A., nelle udienze che si sono succedute, di mantenere ferma l'offerta di di € 4.548.689,14, per l'acquisto dell'azienda "*dalla eventuale non creduta procedura fallimentare*" che viene confermata con lettera del 4 maggio 2020 a firma dell'Amministratore Unico della società.

**a) lettera di impegno al versamento del capitale**

La società Promec Work S.p.A. si è impegnata a versare, con lettera del 4.05.2020 nelle casse sociali l'importo prevedibilmente necessario a tal fine, pari ad Euro 4.458.469, da imputarsi a futuro aumento di capitale destinato al rilancio delle iniziative imprenditoriali e con comunicazione del 04.05.2020, ha aumentato il proprio impegno di ulteriori 30.000 euro: "*facciamo seguito alla nostra dichiarazione del 6 marzo u.s. con cui abbiamo confermato l'impegno a versare l'importo di Euro 4.548.689,14 per la ricostituzione del Vostro capitale sociale, operazione da porsi in essere immediatamente dopo la auspicata omologazione della proposta concordataria, e Vi assicuriamo il nostro ulteriore sostegno per consentirVi il ripianamento di eventuali perdite residue al momento in cui l'omologazione del concordato permetterà di bilanciare le perdite pregresse con la sopravvenienza attiva da piano, ivi compresa la falcidia dei debiti. Ad integrazione ed anche migliore precisazione degli impegni assunti:- noi provvederemo a versare nelle Vostre casse ulteriori fondi, a titolo di finanziamento infruttifero ed a fondo perduto, nella misura e nei tempi che Voi ci richiederete (verosimilmente subito dopo l'omologa) fino alla concorrenza di Euro 30.000,00 (così incrementando la somma indicata nella lettera del 6 marzo u.s.). Detto importo sarà da Voi destinato al rilancio delle iniziative imprenditoriali e comunque a garanzia della sostenibilità del piano e così anche della integrità del ricostituito (come appresso) capitale sociale; - quanto al sopra indicato importo di Euro 4.548.689,14 noi provvederemo, a semplice Vostra richiesta e immediatamente dopo l'attesa omologa del concordato, ad effettuare i versamenti, garantiti quanto all'importo ed alla tempestività da apposita fideiussione bancaria, anche in questo caso come finanziamento a fondo perduto, per l'importo di Euro 4.538.689,14 in otto ratei semestrali, secondo le previsioni del Vostro "piano" di concordato a noi noto, mentre il residuo importo di Euro 10.000,00 Vi sarà corrisposto al momento della delibera dell'aumento del capitale ovvero al momento in cui si sarà verificata la condizione cui sarà eventualmente sottoposta la delibera stessa.*

Viene, dunque, ribadito l'impegno già assunto da Promec Work con la sottoscrizione del contratto di affitto del ramo d'azienda "somministrazione" in data 10 febbraio u.s., posto a base della integrazione al "piano" depositata lo scorso 13 marzo 2020, e la volontà di sostenere tutte le aziende del gruppo Alma:

- nel salvataggio della impresa e dell'intero gruppo Alma, come apertamente esplicitato nel bando della gara per il menzionato affitto,
- nella sottoscrizione della (quasi) totalità del capitale sociale da parte della apportatrice della finanza fresca necessaria.

Tale impegno è stato ampiamente commentato, nel precedente punto apporti di Promec per la ricapitalizzazione.

**b) Lettera di Impegno all'acquisto di azienda in caso di fallimento - effetti ex art.186 bis L.F.**

Con ulteriore lettera del 4 maggio 2020 la Promec work si è impegnata anche "*all'acquisto della azienda di Vostra proprietà dall'eventuale (non creduta) procedura fallimentare, impegno che confermiamo. Ovviamente il prezzo rimane quello già indicato di Euro 4.548.689,14 ed il perimetro aziendale ricomprenderà beni mobili ed attrezzature strumentali nonché l'organizzazione aziendale (subentro contratti in essere anche con i lavoratori e portafoglio lavori).*

In considerazione di tale impegno, la relazione del professionista di cui all'articolo 161, terzo comma, dovendo attestare che la prosecuzione dell'attività d'impresa prevista dal piano di concordato sia funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori, si ritiene di dover fornire degli approfondimenti in riferimento a quanto disciplinato all'art. 186-bis L. F , in base alla nuova disponibilità da parte di Promec in caso di fallimento, di acquisto dell'azienda, come riportato nella lettera del 4 maggio 2020 per l'importo di euro 4.548.689,14.

Si ritiene, in via preliminare, che il piano prevede, una migliore soddisfazione dei creditori sia da un punto di vista quantitativo che qualitativo, con riferimento:

- alla tempistica del pagamento;
- all'importo pagato;

- alla probabilità di incassare i crediti concordatari.

Alla luce di tale rinnovato impegno, è chiaro che si modifica la suddetta tabella riportata nella precedente relazione della sottoscritta, atteso che l'importo dell'aumento di capitale/acquisto di azienda, potrà essere utilizzato, per il pagamento dei creditori, anche nell'ipotesi di fallimento, ma sicuramente non resterebbero valide le garanzie bancarie offerte per la soluzione concordataria anche per i canoni di locazione, di seguito, si riporta la tabella integrata alla luce della modifica intervenuta:

<b>ATTIVO</b>	<b>Saldo contabile al 24.4.19</b>	<b>Somme spettanti ai creditori in caso di liquidazione</b>	<b>Somme spettanti ai creditori in caso di concordato</b>
<b>Immobilizzazioni</b>			
Immobilizzazioni immateriali	87.186	==	==
Immobilizzazioni materiali	211.584	153.056	145.416
Immobilizzazioni finanziarie	4.429.356	4.185.998	4.185.998
<b>Totale Immobilizzazioni</b>	<b>4.728.127</b>	<b>4.339.054</b>	<b>4.331.414</b>
<b>Attivo circolante</b>			
Crediti commerciali	61.719.949	61.694.437	61.694.437
Crediti tributari	-	-	
Altri crediti	15.307.734	1.096.914	1.096.914
Disponibilità liquide	1.163.183	1.163.183	1.163.183
<b>Totale attivo circolante</b>	<b>78.190.865</b>	<b>63.954.335</b>	<b>63.954.335</b>
<b>Ratei e risconti attivi</b>	449.571	==	==
<b>TOTALE ATTIVO PATRIMONIALE</b>	<b>81.872.061</b>	<b>68.285.948</b>	<b>68.285.948</b>
AUMENTO DI CAPITALE/AZIENDA		4.548.689	4.548.689
<b>FLUSSI CONTINUITA' AZIENDALE</b>		282.042	282.042
<b>TOTALE ATTIVO SOCIETA'</b>	<b>81.872.061</b>	<b>73.116.680</b>	<b>73.116.680</b>

*Alma S.p.A. – C. P. n.8/19 Tribunale di Napoli – Note a integrazione e chiarimento - Dott. Liliana Speranza*

<b>FINANZA ESTERNA</b>			
APPORTI SOCI DISSEQUESTRO PER ERARIO		==	7.755.328
NUOVA FINANZA PER ALTRI CHIRO		==	350.553
<b>TOTALE FINANZA ESTERNA</b>			<b>8.105.882</b>
<b>TOTALE A FAVORE DEI CREDITORI</b>		<b>73.116.680</b>	<b>81.222.561</b>

Gli impegni di Promec Work sul versamento di oltre €4,5 milioni resterebbero fermi pure in caso di fallimento, così come dichiarato nella lettera di impegno del 4 maggio 2020, ma sicuramente non resterebbero valide le garanzie bancarie offerte per la soluzione concordataria anche per i canoni di locazione e l'ulteriore versamento di 30.000 euro, che sebbene non destinato ai creditori, potrà essere impiegato nel rilancio delle iniziative imprenditoriali.

Va sottolineato, che in caso di continuità non potrebbero essere utilizzate le risorse derivanti dalla finanza esterna pari ad euro **8.105.882**. In riferimento alle somme sequestrate (euro 7.755.328), tali somme **non saranno disponibili in caso di liquidazione giudiziale**. *Infatti la giurisprudenza ha consolidato il principio secondo il quale il sequestro preventivo avente ad oggetto un bene confiscabile in via obbligatoria è insensibile alla procedura fallimentare. Secondo tale impostazione, infatti, solamente in relazione al sequestro funzionale alla confisca facoltativa ovvero a quello impeditivo il giudice è chiamato a bilanciare le ragioni attinenti alla tutela dei legittimi interessi dei creditori<sup>2</sup>. Pertanto, una eventuale*

---

<sup>2</sup> In ipotesi di sequestro finalizzato a confisca per equivalente, questo certamente non viene meno in ragione di una successiva dichiarazione di fallimento. Il dato è pacifico in giurisprudenza e ben espresso ad esempio da Cass. pen. Sez. III Sent., 01-03-2016, n. 23907 (rv. 266940) : “Il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente, prevista dall'art. 322 ter cod. pen., prevale sui diritti di credito vantati sul medesimo bene per effetto della dichiarazione di fallimento, attesa la obbligatorietà della misura ablatoria alla cui salvaguardia è finalizzato il sequestro”. Così la menzionata pronunzia, in parte motiva: “Non può ... infatti porsi ormai in dubbio, perché oggetto di plurime affermazioni in tal senso, il principio secondo cui non solo la confisca per equivalente ha carattere di obbligatorietà (vedi in tal senso, Sez. 3, n. 19461 del 11/03/2014, P.G. in proc. Stefanelli ed altri, Rv. 260599; Sez. 3, n. 22975 del 08/05/2013, P.G. contro Piergallini, non massimata; Sez. 3, n. 44445 del 09/10/2013, P.G. contro Cruciani, Rv. 257616) ma la stessa presenta altresì una chiara natura sanzionatoria non essendo tra l'altro commisurata nè alla colpevolezza dell'autore del reato, nè alla gravità della condotta  
*Alma S.p.A. – C. P. n.8/19 Tribunale di Napoli – Note a integrazione e chiarimento - Dott. Liliana Speranza*

*dichiarazione di fallimento non ha effetto sul sequestro per equivalente disposto ai sensi dell'art. 12-bis d. lgs. 74/2000, e le somme possono essere dissequestrate al solo fine del pagamento dell'Erario a ristoro dell'illecito penale tributario per cui si procede, e non certo possono rendersi disponibili al riparto ai creditori secondo l'ordine dei privilegi.*

È vero che le somme messe a disposizione dai soci e rinvenienti dai sequestri effettuati in sede penale potrebbero essere destinate comunque, ossia anche in caso di fallimento, al creditore Erario, ma è necessario precisare che:

- a. la confisca non è certa: è necessario attendere il passaggio in giudicato per essere certi della destinazione delle somme, e ad oggi non è possibile prevedere l'esito del giudizio e ancor meno i tempi dello stesso;
- b. in caso di confisca definitiva, le somme saranno acquisite dall'erario a fronte degli omessi versamenti delle società del gruppo Alma. Allo stato non è possibile prevedere quale quota parte delle somme che saranno

---

(Sez. Un., n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264435; Sez. Un., n. 18374 del 31/01/2013, Adami e altri, Rv. 255037; Sez. 2, n. 21566 del 08/05/2008, Puzella, Rv. 240910; v. inoltre, sulla stessa linea, tra le altre, Sez. 5, n. 11288 del 26/01/2010, Natali, Rv. 246362; Sez. 6, n. 13098 del 18/02/2009, Molon, Rv. 243127; Sez. 3, n. 39172 del 24/09/2008, Canisto, Rv. 241033; Sez. Un. n. 41936 del 25/10/2005, Muci, Rv. 232164; vedasi anche Corte Cost., n.97 dell'11/03/2009).

Sicché, sia in ragione della obbligatorietà della confisca, sia soprattutto in ragione della sua natura sanzionatoria, non può non concludersi nel senso della operatività della stessa pur in presenza di crediti vantati sul medesimo bene per effetto di dichiarazione di fallimento”.

D'altronde, come pure osservato nella articolata motivazione “i diritti di credito dei terzi non appaiono ricompresi nell'ambito ristretto indicato dall'art. 322 ter c.p. (e oggi dal D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 12 bis, comma 1, come introdotto dal d.lgs. n. 158 del 2015) laddove l'unico limite alla confiscabilità è rappresentato dalla "appartenenza" del bene a persona estranea al reato”.

Ancora, in tema, la recentissima Cass. pen. Sez. Unite Sent., 26-09-2019, n. 45936 (rv. 277257-01), pur riconoscendo l'astratta legittimazione del curatore all'istanza di revoca del sequestro, ha chiarito come “La prevalenza delle ragioni sottese alla confiscabilità delle somme, rispetto a quelle del fallimento” sia correttamente motivata “in conformità alle indicazioni normative provenienti, in termini di prevalenza del vincolo del sequestro su quello del fallimento, dalla previsione del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, artt. 63 e 64 [dato normativo ormai di portata generale stante il richiamo contenuto nell'art. 104 bis comma 1 bis disp. att. cpp, NdR] per la quale i beni sequestrati anche successivamente alla dichiarazione di fallimento sono esclusi dalla massa attiva, potendo giungersi, nel caso in cui tali beni esauriscano la massa, alla chiusura del fallimento per mancanza di attivo”.

eventualmente confiscate saranno destinate ad estinguere il debito della società Alma S.p.A.

È possibile affermare, pertanto, che il piano di concordato prevede la destinazione certa e definita nel tempo e nell'ammontare delle somme sequestrate alle persone fisiche. In caso di fallimento, viceversa, vi sarebbero rilevanti incertezze in merito non solo alla effettiva destinazione, ma anche ai tempi e all'ammontare.

Inoltre la continuità potrebbe sicuramente facilitare l'incasso dei crediti, che in ipotesi di liquidazione giudiziale (fallimento) verrebbe probabilmente compromessa: i rapporti commerciali, infatti, continuerebbero con lo stesso soggetto creditore delle somme relative a posizioni concordatarie.

Il vantaggio del ceto creditorio in ipotesi di "continuità" si configura anche dal punto di vista **qualitativo**, con la conservazione dell'azienda e la salvaguardia occupazionale immediata. Restano ferme, nonostante l'integrazione sopra riportata, tutte le considerazioni, valutazioni e conclusioni, contenute nella propria Relazione di attestazione ex art. 16 sul Piano integrato, in merito a quanto previsto dall'art. 186 bis L.F. e con particolare riferimento al miglior soddisfacimento dei creditori nel concordato in continuità rispetto all'ipotesi del fallimento.

## **6. RESPONSABILITA' DI ALMA AI SENSI DELL'ART. 2497**

*Si chiede di precisare se (e nel caso come) nel piano di concordato (e nell'attestazione) è stato valutato il rischio di possibili responsabilità risarcitorie di Alma ai sensi dell'art-2497 c.c.*

Il complesso di disposizioni (artt. 2497 – 2497 sexies c.c.) dedicate alla direzione e coordinamento di società, non offre, al pari del disposto dell'art. 2634 c.c., una nozione di

“gruppo”, in merito la giurisprudenza ha elaborato una vasta casistica di condotte rilevanti ai fini della responsabilità in parola. Al riconoscimento di una “logica di gruppo” volta a giustificare, nell’interesse del gruppo stesso complessivamente considerato, operazioni a detrimento di alcune società eterodirette, ha accompagnato la previsione di un limite al sacrificio che ad esse può essere imposto. Il legislatore intenderebbe sanzionare il comportamento della controllante che, a mezzo della propria capacità di indirizzo e determinazione delle scelte strategiche dell’intero gruppo, incida in maniera decisiva sulla controllata, limitandone la regolare operatività, ovvero adottando scelte strategiche che ne impediscano lo sviluppo o anche solo una gestione più profittevole.

In riferimento al collegamento negoziale tra contratti di società all’interno del gruppo, la Suprema Corte ha già avuto modo di affermare (cfr. Cass. Sez. 1 n. 9143/08), le peculiarità di tale collegamento non sono idonee a superare il principio (ribadito dalla riforma del 2003 con l’art. 2325 c.c., comma 1 e art. 2462 c.c., comma 1) della piena e perfetta autonomia patrimoniale delle società di capitali rispetto ai soci, dal quale discende che, anche nel caso di operazioni infragruppo, non possono – stante l’autonomia giuridica e patrimoniale delle singole società facenti parte del gruppo – imputarsi alla capogruppo atti che siano direttamente riferibili alle società partecipate, ancorché voluti e coordinati dalla capogruppo. Applicando i criteri appena enunciati si ritiene non è ipotizzabile a carico di Alma, alcuna responsabilità ex art. 2497 c.c..

Nella specie le condotte poste in essere dagli organi amministrativi delle società controllate appaiono infatti rispondenti ad un disegno criminoso che rendeva questi ultimi sodali degli amministratori, di fatto e di diritto, della società controllante.

La scrivente ritiene, in ogni caso, che, in caso di fallimento delle partecipate, qualora i curatori dovessero intraprendere azioni a norma dell’art. 2497 c.c e si dovesse quantificare un danno da ricollegare causalmente con la condotta della società Alma, tale danno andrebbe inquadrato tra i “chirografari” previsti nel piano con classe di soddisfazione pari al 1,02% ,

*Alma S.p.A. – C. P. n.8/19 Tribunale di Napoli – Note a integrazione e chiarimento - Dott. Liliana Speranza*

percentuale di soddisfo che, nel piano di concordato, troverebbe sicuramente capienza nei vari fondi accantonati per far fronte ad eventuali passività potenziali.

## CONCLUSIONI

La sottoscritta

### TENUTO CONTO

- della determina notarile del 7 maggio 2020;
- dei chiarimenti forniti in tale sede;
- delle note proposte dalla ricorrente;
- delle lettere di impegno della Promec Work del 4 maggio 2020;
- degli impegni bancari rilasciati in data 7 maggio 2020 dalla Europa Bank

ritiene di poter confermare l'attestazione sulla veridicità dei dati aziendali, la fattibilità del Piano Concordatario e che la prosecuzione dell'attività d'impresa prevista dal piano di concordato è funzionale al migliore soddisfacimento dei creditori ai sensi dell'art. 186 - bis L.F

Napoli, 7 maggio 2020

*Dott. Liliana Speranza*  
  
